



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Provincia di Venezia

Piazza Donatori di Sangue n. 1 - Tel. 0421/209534-5 Fax 0421/241030
C.F. 83003710270 - P. IVA 01961250279

Responsabile del Procedimento: Masat Fiorenzo
Responsabile dell'Istruttoria: Toffolon Mauro

ORDINANZA N.14-07

DIVIETO PERMANENTE DI UTILIZZO DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE NON ATTREZZATE, A ROULOTTES - CAROVANE CAMPER E SIMILARI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI CINTO CAOMAGGIORE

IL SINDACO

Preso atto che le aree pubbliche e private del territorio comunale di Cinto Caomaggiore adibite e non, a parcheggio di autoveicoli o piazzali di manovra e sosta sono utilizzate frequentemente da diversi gruppi di nomadi che ivi stazionano con i loro veicoli abitazione, configurando di fatto una situazione di campeggio o attendamento;

Dato atto che tali aree non sono attrezzate per ospitare la sosta ed il campeggio di questi insediamenti e che la permanenza degli stessi ha determinato e determina precarie condizioni igienico sanitarie dovute ai rifiuti maleodoranti che vengono abbandonati, e più in generale alla mancanza delle più elementari norme di igiene;

Visto che tali aree non sono provviste di servizi igienici e che pertanto i campeggiatori si servono delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici;

Considerato che il frequente stazionamento di questi gruppi di nomadi per tutti i motivi sopra citati può causare seri pericoli alla salute pubblica;

Sentiti i pareri espressi dai Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Tecnico;

Visto il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art.3 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n.54;

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;

Visto l'art. 50 del D.L.vo 18/8/2000 n° 267 e l'art. 24 dello Statuto Comunale;

ORDINA

- 1. Il divieto di stazionamento su tutte le aree pubbliche e private, del territorio Comunale di Cinto Caomaggiore** con la sola esclusione delle aree eventualmente individuate ed attrezzate ai sensi dell'art.3 commi 7,8 e 9 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n.54 e successive modifiche ed integrazioni, alle persone che

facciano uso di tende, sacchi a pelo, roulotte, camper e simili, per scopi di campeggio, attendamento o simili.

2. **Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride** comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

DISPONE

- Che i veicoli in stazionamento in violazione del punto 1) della presente ordinanza e le attrezzature (tende, sacchi a pelo, roulotte, camper e simili) di cui al punto 2) della presente ordinanza, ove non provveduto dagli interessati entro il termine assegnato, siano rimossi e restituiti ai legittimi proprietari, previo rimborso al comune delle spese di rimozione e custodia.
- Che restino fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate o da rilasciare, a titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili.
- Il Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti a termini di legge. La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cinto Caomaggiore.
- che la presente sia trasmessa per competenza:
 - o alla Prefettura di Venezia ;
 - o al Comando Carabinieri di Portogruaro;
 - o al Commissariato di Portogruaro;
 - o all'Ufficio di Polizia Locale del Comune Di Cinto Caomaggiore;
 - o all'Enel spa;
 - o all'Acquedotto Basso-Livenza;
 - o al Genio Civile della Provincia di Venezia.
 - o all'ASLL n.10 Veneto Orientale;
 - o all'ufficio Tecnico del Comune di Cinto Caomaggiore

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Venezia (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034).

Cinto Caomaggiore, lì 23 Agosto 2007

Il Sindaco
Bagnariol Luigi